

# ROMA



ORDINANZA DELLA SINDACA

n. 206 del 23 OTT. 2020

## ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

23 OTT 2020

N. RC/

28161

ROMA CAPITALE  
Dipartimento Sviluppo economico  
Attività Produttive e Agricoltura

23 OTT. 2020

Protocollo Generale

46408

LA SINDACA

**Oggetto:** Emergenza Covid-19  
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Divieto di vendita, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nelle giornate del venerdì e del sabato, di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, alla vendita al dettaglio, per asporto nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Direttore della Direzione Sportelli Unici

Tonino Egidi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive  
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro  
Carlo Cafarotti

Visto:

Il Segretario Generale

P. Pietro Paolo Mileti

Il Vice Segretario Generale Vicario

Dr. Gianluca Viggiano

### Premesso che

con Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021;

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in data 13 ottobre 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 ha introdotto misure che si applicano sull'intero territorio nazionale, efficaci fino al 13 novembre 2020, tra cui, all'art.1, comma 6, lettera ee), che le attività dei servizi di ristorazione siano consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;

lo stesso articolo 1, comma 6, lettera ee) prevede altresì che "resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché' la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

successivamente il DPCM 18 ottobre 2020 ha modificato alcune disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 intervenendo sulla richiamata lettera ee) dell'art. 1, comma 6, che nel nuovo provvedimento recita "le attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché', fino alle ore 24,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

peraltro il comma 2-bis dell'art. 1 del richiamato D.P.C.M. 13 ottobre 2020 prevede che *“delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”*;

con Ordinanza della Sindaca n. 205 del 22 ottobre 2020, è stata disposta la chiusura al pubblico, nelle giornate di venerdì e sabato, dalle ore 21.00 alle ore 24.00, di alcune Vie e Piazze in cui è maggiormente presente il fenomeno dell'aggregazione urbana;

### **Considerato che**

- l'andamento dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di ulteriori misure urgenti dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui sono stati riscontrati fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire per la loro naturale dinamicità una attenuazione anche involontaria del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale sia del divieto di assembramenti;
- tali fenomeni si manifestano in proporzioni più preoccupanti in alcuni giorni della settimana e in determinate fasce orarie;
- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata e in alcuni giorni della settimana,
- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche è disciplinato, in alcune zone del territorio comunale particolarmente interessate dal fenomeno della c.d. *movida*, dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione A.C. n. 43/2019;
- alla luce delle sopra citate valutazioni, è opportuno estendere a tutto il territorio comunale, limitatamente alle giornate del venerdì e del sabato, il divieto di vendita al dettaglio, per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, come disciplinato dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana, anticipando il divieto stesso alle ore 21.00;

### **Ritenuto**

pertanto opportuno vietare, fino al 13 novembre 2020, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nelle giornate del venerdì e del sabato sull'intero territorio comunale, da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, alla vendita al dettaglio, per asporto nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;

### **Visto**

l'articolo 2 dell'Ordinanza del 21 ottobre 2020 del Ministero della Salute d'intesa con la Regione Lazio con cui, con decorrenza 23 ottobre 2020, sono state introdotte limitazioni agli spostamenti in orario notturno, dalle ore 24,00 alle ore 05,00, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza ovvero motivi di salute;

### **Ritenuto altresì**

che il presente provvedimento, pur autorizzato dalla identica normativa di conferimento del potere e sostanzialmente finalizzato a ridurre occasioni di possibile contagio, presenti una propria autonomia operativa e di contenuti non assorbita o sovrapponibile a quella del citato provvedimento;

### **Visti inoltre:**

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ove è precisato che in *caso di emergenze sanitarie o di igiene*



*pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*

- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;
- i D.P.C.M. del 13 ottobre e del 18 ottobre 2020;
- l'Ordinanza: Intesa Regione Lazio-Ministero della Salute del 21 ottobre 2020;

## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di vietare sull'intero territorio comunale la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, alla vendita al dettaglio, per asporto nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nelle giornate del venerdì e del sabato, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 21-bis, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, con carattere cautelare ed urgente.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al sig. Prefetto di Roma, per gli adempimenti di cui all'articolo 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le inosservanze al presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €400 a €1000 prevista dall'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca  
Virginia Raggi